



Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019

A.C. 3241

Nota di verifica n. 383
20 ottobre 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	3241
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Battilocchio
Gruppo:	FI
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di due Trattati fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019.

Il testo del disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dei Trattati che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri Quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2021
Art. 3 disegno di legge di ratifica	141.155 annui

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Il Trattato impegna le Parti a prestarsi reciprocamente cooperazione giudiziaria in materia penale (articolo 1) e definisce i termini dell'assistenza giudiziaria reciproca (articolo 2). L'Autorità italiana incaricata dell'applicazione delle norme previste dal trattato è il Ministero della giustizia (articolo 6).</p> <p>Sono definite le procedure che devono essere seguite al fine di ottenere l'assistenza giudiziaria e sono stabilite le attività nelle quali si sostanzia l'assistenza, quali, ad esempio: ricerca di persone, citazioni, notifiche, assunzione di prove, trasferimento temporaneo di detenuti, audizioni in videoconferenza e perquisizioni (articoli da 5 a 21).</p> <p>È stabilito (art. 28, par. 1) che lo Stato richiesto sostenga i costi e le spese relative all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Rimangono a carico dello Stato richiedente alcuni oneri puntualmente indicati quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiesto per le persone specificate nella richiesta di assistenza (articolo 8, par. 3); • spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente per le persone chiamate a comparire dinanzi l'Autorità competente dello Stato richiedente (articolo 12); • spese relative all'esecuzione della richiesta di trasferimento temporaneo dei detenuti (articolo 14); • spese per la protezione di vittime, testimoni e altri partecipanti al procedimento penale (articolo 15); • le spese per gli onorari spettanti ai periti; • le spese e gli onorari per la traduzione, l'interpretariato e la trascrizione; • le spese di trasferimento, custodia, consegna e restituzione del bene sequestrato. <p>Le spese relative alla videoconferenza sono a carico di ogni Stato in relazione all'attività svolta sul suo territorio, salvo quanto previsto per le spese di traduzione, interpretariato e trascrizione sopra citate (articolo 28, par. 2).</p> <p>Nel caso in cui l'esecuzione di una domanda richieda spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano per concordare le condizioni per dare esecuzione alla richiesta (articolo 28, par. 3).</p> <p>Infine, si prevede che le controversie</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dal Trattato in materia di cooperazione giudiziaria in materia penale tra Italia e Uruguay ammonta a euro 118.319 annui a decorrere dal 2021.</p> <p>Di questi, euro 101.119 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di viaggio per il trasferimento detenuti (euro 3.600), alle spese di viaggio accompagnatori (euro 53.760), alle spese di missione accompagnatori (euro 5.584), alle spese di pernottamento accompagnatori (euro 10.400), alle spese di trasferimento delle cose (euro 10.000), alle spese per la comparizione di testimoni e periti (euro 3.440), alle spese per la cooperazione giudiziaria (euro 3.440) ed, infine, alle spese per le squadre investigative comuni (euro 10.895). La componente autorizzata dell'onere, pari a complessivi euro 17.200, viene riferita alle spese di traduzione di atti (euro 4.000), alle spese per compensi (euro 3.000) nonché alle spese per interpreti (euro 600) e per videoconferenze (euro 9.600).</p> <p>Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione delle singole componenti del suddetto onere, con specifico riguardo alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno), alle spese per il trasferimento di detenuti o per la comparizione di testimoni e periti, e alle spese di videoconferenza, si rinvia al testo della relazione tecnica.</p> <p>La RT evidenzia, con riferimento alle attività legate all'assistenza giudiziaria, che si potrà utilizzare lo strumento della videoconferenza nei casi in cui si disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.</p> <p>Analiticamente, è possibile stimare le seguenti voci di spesa annue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 1.800 (<u>spese di viaggio per trasferimento di 2 persone detenute</u>): euro 900 per passaggio aereo a/r X 2 detenuti; • euro 34.872,16 (<u>spese di missione</u>): • euro 2.792,16 (<u>diaria di missione</u>): euro 58,17 (diaria lorda giornaliera ridotta) X 2 accompagnatori per 1 detenuto X 2 viaggi X 6 giorni di missione X 2 missioni; • euro 26.880 (<u>spese di viaggio</u>): euro 6.720 [biglietto aereo Roma – Montevideo a/r (prelievo e riconsegna) + maggiorazione 5 % biglietti] X 2 accompagnatori (2 unità

eventualmente derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del Trattato verranno risolte in via diplomatica (articolo 29).

per 1 detenuto) X 2 missioni annue;

- euro 5.200 (spese di soggiorno): euro 130 X 2 (accompagnatori) X 2 viaggi X 5 notti X 2 missioni.

La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso della Repubblica orientale dell'Uruguay, sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale;

- **euro 4.000** (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti) [articolo 28, comma 1, lett. f)];
- **euro 10.000** (spese per il trasporto delle cose sequestrate) [articoli 19 e 28, comma 1, lett. g)]; la RT precisa che i costi per il trasporto delle cose sequestrate alla persona detenuta sono ricompresi nel prezzo del biglietto aereo e laddove non fosse possibile per via aerea, il trasporto si effettuerà tramite servizio navale, e pertanto le stesse verranno collocate in un container, il cui costo viene indicato in misura forfettaria;
- **euro 6.440** (spese per la comparizione di testimoni e periti), [articoli 12, 15 e 28, comma 1, lett. b) e d)];
- euro 1.800 (spese di viaggio): biglietto aereo Roma – Montevideo a/r euro 900 X 2 casi (oneri valutati);
- euro 1.040 (spese di pernottamento): euro 130 X 4 notti X 2 testimone/perito (onere valutato);
- euro 600 (spese di vitto): euro 60 X 2 testimone/perito X 5 giorni (onere valutato);
- euro 3.000 (spese per compensi comprensive di onorari e indennità): euro 150 X 2 richieste X 2 esami X 5 giorni (onere autorizzato);
- **euro 36.672** (spese trasferimento temporaneo di persone detenute) [articoli 14 e 28, comma 1, lett. c)]; sul punto la RT evidenzia che trattasi di ipotesi del tutto marginale alla quale è dato sopperire attraverso collegamenti tramite videoconferenza, senza aggravio di ulteriori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, in via prudenziale, laddove il collegamento tramite videoconferenza non sia praticabile, si ipotizzano eventuali oneri da sostenere nel caso del trasferimento temporaneo di persone detenute, come di seguito riportati:
- **euro 1.800** (spese di viaggio per

trasferimento temporaneo di 2 persone detenute): euro 900 per passaggio aereo a/r X 2 detenuti;

- **euro 34.872** (spese di missione per gli accompagnatori), stima che fa riferimento all'ipotesi di due accompagnatori per ciascun detenuto da trasferire temporaneamente in Italia e con una missione di 6 giorni, nei termini seguenti:

- o euro 2.792,16 (diaria di missione): euro 58,17 (diaria lorda giornaliera ridotta) X 2 accompagnatori per 1 detenuto X 2 viaggi X 6 giorni di missione X 2 missioni;

- o euro 26.880 (spese di viaggio): euro 6.720,00 [biglietto aereo Roma – Montevideo a/r (prelievo e riconsegna) + maggiorazione 5% biglietti] X 2 accompagnatori (2 unità per 1 detenuto) X 2 missioni annue;

- o euro 5.200 (spese di soggiorno): euro 130 X 2 (accompagnatori) X 2 viaggi X 5 notti X 2 missioni.

La relazione tecnica sul punto evidenzia che per eventuali misure di protezione adottabili in favore di vittime e testimoni (in stato di libertà) – fatti salvi gli specifici accordi tra le Parti [per cui rinvia all'articolo 28, par. 1, lett. d)] - si tratta di assicurare gli ordinari servizi d'istituto che fanno carico alle Forze di polizia.

- **euro 10.200** (spese per la video conferenza) [articoli 16 e 28, comma 2]: la RT ipotizza un maggior ricorso a tale strumento, in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 4 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenze. Le tariffe Telecom riferite ad un collegamento audiovisivo con i Paesi sudamericani stabiliscono un costo medio di 400 euro ogni ora, per i seguenti costi:

- o euro 9.600 (spese per videoconferenze): euro 400 X 3 ore X 2 videoconferenze X 4 assistenze;

- o euro 600 (spese per assistenza di interprete): euro 50 X 3 ore X 2 videoconferenze X 2 casi;

- **euro 3.440** (spese per favorire la cooperazione giudiziaria in materia penale) (per magistrati o personale di p.g.) [articoli 16 e 28, comma 2]: Per quanto concerne gli strumenti per favorire la cooperazione giudiziaria in materia penale e, più specificatamente, la possibilità di partecipare a percorsi formativi e di aggiornamento per i soggetti incaricati delle indagini e dei processi penali, la RT rappresenta che la quantificazione

dell'onere risulta di difficile definizione. Tuttavia, la stessa è altamente auspicabile attese le continue relazioni istituzionali che rappresentano strumenti operativi per rafforzare la cooperazione tra i due Stati. La liquidazione degli oneri potrà avvenire in misura analoga a quanto previsto per le spese relative ai testimoni e ai periti per quanto concerne le sole spese di viaggio, di vitto e di pernottamento:

- euro 1.800 (spese di viaggio): biglietto aereo Roma – Montevideo a/r euro 900 X 2 casi (oneri valutati);
- euro 1.040 (spese di pernottamento): euro 130 X 4 notti X 2 testimone/perito (onere valutato);
- euro 600 (spese di vitto): euro 60 X 2 testimone/perito X 5 giorni (onere valutato).

euro 10.895 (squadre investigative comuni per l'attività investigativa) (articolo 22, paragrafo 3): la RT evidenzia che ciascuno Stato parte dell'Accordo contribuisce al pagamento delle spese di missione dei propri componenti delle squadre investigative comuni sovranazionali. Trattandosi di spese meramente eventuali, si può comunque ipotizzare, in via cautelativa, che un magistrato e due Ufficiali di Polizia giudiziaria potranno far parte di tale squadra e ipotizzando la costituzione di una squadra investigativa comune all'anno, per una permanenza in Uruguay di 15 giorni, le relative spese sono rappresentate dalle seguenti voci:

- euro 2.790 (spese di viaggio aereo): biglietto aereo Roma – Montevideo a/r euro 900 X 2 casi (ufficiali di P.G.) + euro 45 (maggiorazione del 5% ex art. 14 l. n. 836/1973) X 2 casi: totale euro 1.890; (spese di viaggio aereo a/r (P.M. magistrato): totale euro 900;
- euro 5.460 (spese di pernottamento): euro 130 X 3 persone x 14 notti;
- euro 900 (spese di vitto magistrato): euro 60 X 15 giorni;
- euro 1.745,10 (indennità di missione): euro 58,17 (diaria lorda giornaliera ridotta) X 2 casi X 15 giorni di missione.

Disposizioni del Trattato sul trasferimento delle persone condannate che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>L'Accordo impegna le Parti a cooperare per il trasferimento delle persone condannate. A tal fine si prevede che le Parti possano concordare che la sentenza che infligge una condanna sia eseguita nel territorio dell'altra parte, anche per</p>	<p>La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra Italia e Uruguay ammonta a euro 22.836 annui a decorrere dal 2021.</p>

i minori di età, secondo la legislazione di uno dei due Stati parte (articolo 2).

L'Autorità italiana incaricata di applicare le norme previste dal trattato è il Ministero della giustizia (articolo 3).

Sono definite le condizioni al verificarsi delle quali è possibile richiedere il trasferimento della persona condannata ed in generale le procedure amministrative previste per preparare ed eseguire un trasferimento. Il trasferimento richiede sempre il consenso della persona condannata. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione delle norme del trattato sono esenti da legalizzazione. Devono essere tradotti la richiesta di trasferimento e la documentazione a sostegno della richiesta (articoli da 4 a 16).

Lo Stato di esecuzione sostiene le spese relative all'applicazione del presente Trattato ad eccezione di quelle sostenute nel territorio dello Stato di condanna o fino alla consegna della persona trasferita (articolo 18).

Di questi, euro 18.836 hanno natura di oneri valutati e si riferiscono all'insieme delle spese di missione del personale italiano impiegato (euro 17.436) e alle spese di trasferimento di 2 condannati (euro 1.400). La componente autorizzata dell'onere, pari a complessivi euro 4.000, è interamente riferita alle spese di traduzione di atti.

Per quanto concerne i criteri e i parametri utilizzati per la quantificazione delle singole componenti del suddetto onere, con specifico riguardo alle spese di missione (diaria, biglietti aerei, relativa maggiorazione del 5% e spese di soggiorno), alle spese per il trasferimento di detenuti o per la comparizione di testimoni e periti, e alle spese di videoconferenza, si rinvia al testo della relazione tecnica.

Ai fini della quantificazione delle spese di missione e di trasferimento dei detenuti, la relazione tecnica evidenzia che, da notizie assunte presso i competenti uffici, attualmente 12 cittadini uruguayi risultano ristretti presso strutture penitenziarie italiane, mentre un (1) nostro connazionale risulta detenuto presso strutture penitenziarie uruguaye. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica ipotizza che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Uruguay – in conformità degli accordi internazionali vigenti – 2 persone condannate l'anno.

Pertanto, è possibile stimare le seguenti voci di spesa annue:

- **euro 1.400** (Spese di viaggio per trasferimento di 2 condannati), [articolo 18]: passaggio aereo: euro 700 sola andata X 2 detenuti;
- **euro 17.436** (Spese di missione):
- **euro 1.396,08** (Diaria di missione): euro 58,17 (diaria lorda giornaliera ridotta) X 2 accompagnatori per 2 missioni X 6 giorni di missione;
- **euro 13.440** (spese di viaggio): euro 3.360 [biglietto aereo Roma – Montevideo a/r (prelievo e riconsegna) + maggiorazione 5% biglietti] X 2 accompagnatori (2 unità per 1 condannato) X 2 missioni annue;
- **euro 2.600** (spese di soggiorno): euro 130 X 2 (accompagnatori) X 2 missioni X 5 notti.

La relazione tecnica, con riguardo agli accompagnatori, precisa che questi rivestono, generalmente, la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria e che le attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso dell'Uruguay, sono svolte dagli operatori dipendenti dal Servizio per la

	<p>cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • euro 4.000 (spesa forfettaria annua per traduzione di atti e documenti) (<u>articoli 8 e 18</u>). <p>La relazione tecnica, infine, afferma che dal transito del condannato (<u>articolo 17</u>) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine.</p>
--	---

Dosposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articolo 3: pone gli oneri derivanti dal Trattato di <u>cooperazione giudiziaria in materia penale</u>, valutati in euro 101.119 annui a decorrere dal 2021 (oneri derivanti dalle spese di missione relativi agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28) e le rimanenti spese pari ad euro 17.200 annui a decorrere dal 2021 (relative agli articoli 16 e 28), nonché gli oneri derivanti dal <u>Trattato sul trasferimento delle persone condannate</u>, valutati in euro 18.836 annui a decorrere dal 2021 (derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 18) e dalle rimanenti spese pari ad euro 4.000 annui a decorrere dal 2021 (relative all'articolo 8) a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</p>	<p>La <u>relazione tecnica</u> afferma che l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dei due Trattati con l'Uruguay, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 2021, è pari a euro 141.155 [euro 118.319 (Trattato di cooperazione giudiziaria) + 22.836 (Trattato sul trasferimento delle persone condannate)], di cui euro 119.955 (101.119 + 18.836) per gli oneri valutati ed euro 21.200 (17.200 + 4.000) per gli oneri autorizzati.</p>
<p>Articolo 4: prevede che per gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale (concernente le eventuali spese di natura straordinaria) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</p>	

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, in materia di cooperazione giudiziaria e di trasferimento delle persone condannate.

Per quanto riguarda il primo Trattato, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto normativo.

Per quanto riguarda il Trattato sul trasferimento delle persone condannate, si rileva che la relazione tecnica basa la stima degli oneri sull'ipotesi che possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Uruguay, in conformità con quanto previsto dal Trattato, 2 persone condannate l'anno. La medesima relazione informa che attualmente sono ristretti, presso strutture penitenziarie italiane, 12 cittadini uruguaiani. Tenuto conto che l'articolo 4 del Trattato, richiamato dalla relazione tecnica, subordina il trasferimento del condannato a una pluralità di requisiti concomitanti, non si formulano osservazioni circa la stima di 2 trasferimenti l'anno, come già espresso in occasione di provvedimenti di analogo contenuto.

(Ad esempio, l'AC 1941 – Colombia – citava 66 cittadini colombiani presenti negli istituti italiani e stimava 2 trasferimenti l'anno; inoltre, l'AC 1988 – Nigeria – citava 849 cittadini nigeriani negli istituti italiani e stimava

20 trasferimenti l'anno, che dunque in proporzione risultano di numero inferiore rispetto al Trattato ora in esame).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 8, 12, 14, 15, 19, 22 e 28 del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, valutati in euro 101.119 a decorrere dal 2021, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 16 e 28 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dal 2021, nonché dalle spese di missione di cui all'articolo 18 del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, valutati in euro 18.836 a decorrere dal 2021, e dalle rimanenti spese di cui all'articolo 8 del medesimo Trattato, pari a euro 4.000 a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2021-2023. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Inoltre si segnala che l'articolo 4, comma 1, stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 28, paragrafo 3, del Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.